



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 2 del 03 Agosto 2018

Oggetto:

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art 191 del d.lgs. 152/2006

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>1</i>	<i>Si</i>	<i>Cartaceo+Digitale</i>	<i>All. 1</i>

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

IL PRESIDENTE

Vista la parte quarta “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

Visto, in particolare, l’articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “*Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi –*”, del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza) non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014*”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessa il territorio di più comuni;

Visto il decreto legislativo 27-1-1992 n. 99 “*Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*”;

Preso atto che le interpretazioni sempre più restrittive della normativa vigente, alla luce anche della giurisprudenza più recente (Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958, Sentenza del TAR Lombardia del 20 luglio 2018 n.1782), hanno determinato limitazioni alla possibilità di riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Rilevato che risulta indispensabile un intervento dello Stato per adeguare la normativa vigente di settore alle innovazioni scientifiche e tecniche e per il superamento delle diversità regionali;

Vista altresì la richiesta di parere effettuata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, da parte di Regione Toscana con nota prot. AOOGR/129912/P.070.010.020 del 07/03/2018 avente ad oggetto “*Criteri di ammissibilità in discarica ai sensi del DM 27/09/2010.*”

Quesito” in cui si evidenziavano già forti criticità derivanti dalla sostanziale interruzione degli spandimenti dei fanghi in agricoltura;

Preso atto di quanto comunicato da Confservizi Cispel Toscana in data 31 luglio 2018, con nota prot. n. 287/U in cui, a nome dei gestori del Servizio Idrico Integrato:

- si evidenzia una difficoltà a mantenere gli standard qualitativi degli impianti di depurazione;
- si comunica che il perdurare dell’attuale situazione di blocco dei conferimenti dei fanghi porterà gran parte degli impianti a gravi carenze di rendimento depurativo e con esse possibili criticità di tipo ambientale per il rispetto dei limiti allo scarico nei corpi idrici ricettori;
- si dà atto che la quasi totalità dei gestori hanno già interrotto da giorni il ricevimento di scarichi da parte di terzi (ad esempio gli extra flussi urbani della pulizia delle fognature e delle fosse settiche private), presso i propri impianti, al fine di avere la massima disponibilità di trattamento per i fanghi prodotti dai depuratori del SII;

Preso atto che, i gestori suddetti hanno evidenziato che non sussistono ad oggi disponibilità di trattamento sufficienti a far fronte ai fabbisogni regionali anche ricorrendo a destinazioni fuori regione;

Preso atto che le criticità sin qui richiamate sono state oggetto anche di specifica comunicazione da parte di Utilitalia (Federazione nazionale che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas) con nota prot 1138/2018/DG del 24 luglio 2018 inviata al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ritenuto che la corretta gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di tutti i gestori del Servizio Idrico Integrato affidatari del servizio e facenti parte dell'Autorità Idrica Toscana ai sensi della l.r. 69/2011, nelle forme che garantiscano la maggior tutela ambientale e sanitaria, è condizione necessaria al proseguimento dell’attività di depurazione delle acque reflue urbane afferenti alla gestione del servizio idrico integrato toscano;

Considerato che, nelle more di un auspicabile e rapido aggiornamento del d.lgs. 99/1992, il mancato allontanamento dei fanghi prodotti a valle delle attività di depurazione per mancanza di destinazioni alternative allo spandimento degli stessi in agricoltura, comporterebbe un blocco del trattamento dell’attività di depurazione delle acque reflue urbane, fino ad arrivare alla conseguenza ancora più grave dell’interruzione di un pubblico servizio;

Considerato che l’interruzione del pubblico servizio di trattamento delle acque reflue urbane afferenti al sistema di depurazione e dei relativi conferimenti conto terzi attualmente in essere avrebbero gravi conseguenze igienico-sanitarie per la popolazione e ambientali sui corpi idrici recettori;

Preso quindi atto che il sistema toscano di gestione dei rifiuti necessita di un tempo congruo per adeguarsi alle nuove necessità di gestione e in attesa delle disposizioni correttive statali che si prevede interverranno a breve;

Ritenuto pertanto necessario, tenuto conto delle attuali disponibilità impiantistiche, far fronte alla gestione in emergenza dei quantitativi stimati dai gestori del servizio idrico integrato affidatari del servizio e facenti parte dell'Autorità Idrica Toscana ai sensi della l.r. 69/2011, al fine di consentire lo smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, nel rispetto del principio di prossimità e del principio di massima garanzia della protezione dell’ambiente e della salute pubblica, di cui all’art. 182-bis, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 152/2006;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, non si prevedono specifiche deroghe a disposizioni normative o ad atti autorizzativi;

Acquisiti in atti i pareri rispettivamente di ARPAT e delle Aziende UU.SS. LL territorialmente competenti, datati 03/08/2018, motivati in ragione dei rischi di carattere igienico-sanitario ed ambientale;

DISPONE

1)il conferimento presso gli impianti di discarica elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le modalità ivi specificate dei quantitativi dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane in esso specificati prodotti dagli impianti di depurazione del servizio idrico integrato toscano affidatari del servizio e facenti parte dell'Autorità Idrica Toscana ai sensi della l.r. 69/2011;

2)che la durata della presente ordinanza è pari a 4 (quattro) mesi, dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal d.lgs. 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
TOSCANA

Enrico Rossi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Renata Laura Caselli

IL DIRETTORE

Edo Bernini